

# **COMUNE DI PRATOLA SERRA**

Provincia di Avellino

## **REGOLAMENTO**

### **PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI**

- ASSIMILABILI**
- PERICOLOSI**

Allegato alla deliberazione di C.C.n.47 del 22-10-2004

#### **SOMMARIO**

## **TITOLO I**

### **Disposizioni Generali**

- Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 DEFINIZIONI
- Art.3 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Art. 4 ESCLUSIONI
- Art. 5 PRINCIPI GENERALI
- Art. 6 DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI
- Art. 7 ORDINANZE CONTIGIBILI ED URGENTI
- Art. 8 PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

## **TITOLO II**

### **Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani domestici e assimilati**

- Art. 9 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI
- Art. 10 NORME DI ASSIMILAZIONE
- Art. 11 SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
- Art. 12 MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI  
DOMESTICI E ASSIMILATI
- Art. 13 SERVIZIO DI RACCOLTA “PORTA A PORTA”
- Art. 14 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI
- Art. 15 GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE
- Art. 16 GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA
- Art.17 COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- Art. 18 GESTIONE DELLE FRAZIONI RECUPERABILI “SECCHE ”
- Art. 19 GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCA NON RECUPERABILE
- Art. 20 GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
- Art. 21 VERDE PUBBLICO
- Art. 22 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
- Art. 23 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE
- Art. 24 LAVAGGIO DEI CONTENITORI
- Art. 25 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
- Art. 26 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

## **TITOLO III**

### **Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni e cimiteriali**

- Art. 27 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI
- Art. 28 SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI
- Art. 29 PULIZIA CESTINI STRADALI PORTARIFIUTI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*dott. Francesco Esposito*

**IL SINDACO**  
*ing. Sabato Polzone*

- Art. 30 PULIZIA DEGLI ARGINI DI FIUMI E DEI CORSI D'ACQUA
- Art. 31 RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI
- Art. 32 POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI

- Art. 33 MERCATI, FESTE POPOLARI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E ALTRE MANIFESTAZIONI  
Art. 34 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI  
Art. 35 ALTRI SERVIZI DI PULIZIA  
Art. 36 SGOMBERO NEVE  
Art.37 OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA  
Art.38 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI  
Art. 39 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI  
Art. 40 DISPOSIZIONI DIVERSE  
Art.41 AREE DI SOSTA TEMPORANEA  
Art.42 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

#### **TITOLO IV**

##### **Servizi Speciali –Isola ecologica**

- Art. 43 FINALITÀ DEL SERVIZIO  
Art. 44 RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA  
Art. 45 ACCESSO ALL'ISOLA ECOLOGICA  
Art. 46 CONFERIMENTO DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI  
Art. 47 CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI  
Art. 48 APERTURA DELL'ISOLA ECOLOGICA  
Art. 49 ADDETTI ALL'ISOLA ECOLOGICA  
Art. 50 MODALITÀ DI CONFERIMENTO  
Art. 51 NORME DI COMPORTAMENTO  
Art. 52 GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA  
Art. 53 COMPITI DELL'APPALTATORE DEL SERVIZIO

#### **TITOLO V**

##### **Validità del Regolamento, controlli e sanzioni**

- Art. 54 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI  
Art. 55 COMPETENZA E GIURISDIZIONE  
Art. 56 CONTROLLI E VIGILANZA  
Art. 57 ACCERTAMENTI  
Art. 58 DIVIETI  
Art. 59 SANZIONI  
Art. 60 MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO  
Art. 61 ENTRATA IN VIGORE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*dott. Francesco Esposito*

**IL SINDACO**  
*ing. Sabato Polzone*

#### **Allegati**

Allegato 1: D.lgs 22/97: artt. 6, 7, 8, 13 e allegati al medesimo Decreto;

Allegato 2: Elenco dei rifiuti speciali assimilabili ad urbani.4

**TITOLO I**  
**Disposizioni Generali**

**Art. 1**  
**OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.22/97, ha per oggetto:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.

Le finalità del presente regolamento sono la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi.

## **Art. 2 DEFINIZIONI**

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Ai fini del presente Regolamento si assumono le definizioni stabilite dal D.lgs. 22/97 all'art. 6(riportate nell'allegato 1).

**Ogni riferimento al D.Lgs. n. 22 del 5.02.1997 contenuto nel presente Regolamento si intende relativo al testo come modificato ed integrato con D.Lgs. n. 389 del 8.11.1997 e L. n. 426 del 9.12.1998.**

## **Art. 3 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi (art. 7 del D.Lgs. 22/97).

**Sono rifiuti urbani:**

- 1) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- 2) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- 3) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- 4) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche, o sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, giardini, parchi e aree cimiteriali;
- 6) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti prodotti da attività cimiteriale.

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.22/97, **ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento e dell'organizzazione della loro raccolta, i rifiuti urbani vengono ulteriormente classificati come segue:**

**RIFIUTI URBANI**

- 1) **DOMESTICI**, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, **suddivisi in:**

**a) ORDINARI:**

- **VERDE:** comprende il materiale lignocellulosico derivante dai lavori di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura di piante sia pubbliche che private, ecc.;
- **UMIDO:** comprende gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta (tipo scottex, fazzoletti di carta e simili) e verde in modica quantità;
- **SECCHI:** sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta

**suddivisi in:**

Ø **RECUPERABILI:** tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, **suddivise in:**

- **CARTA:** frazione recuperabile costituita da carta e cartone;
- **PLASTICA:** frazione recuperabile costituita da contenitori per liquidi in plastica di volume inferiore ai 10 litri;

- **VETRO** : frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc.;
- **LATTINE**: frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;
- **BARATTOLI**: frazione recuperabile costituita da contenitori in acciaio o banda stagnata;
- **ALTRE FRAZIONI RECUPERABILI**: altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti (ad es. fogli di polietilene o cassette di plastica, se recuperabili);
- Ø **NON RECUPERABILI**: tutte le frazioni non passibili di recupero, compresi i piccoli ingombranti (sedie, comodini ed altri oggetti analoghi che possano essere agevolmente raccolti dagli operatori), destinate allo smaltimento;
- b) PERICOLOSI**: batterie e pile, medicinali, prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F"(tossici e/o infiammabili) quali vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio, eventuali altri rifiuti aventi caratteristiche di pericolosità, dei quali venga stabilita la necessità/possibilità di smaltimento/recupero in modo differenziato;
- c) INGOMBRANTI**: costituiti da beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico (es: elettrodomestici, computer ...) o di arredamento, che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta.

## **2) NON DOMESTICI**, cioè non provenienti da civile abitazione e **suddivisi in:**

- a) ESTERNI**: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, canali appartenenti a pubblici demani;
- b) ASSIMILATI** (RSA = rifiuti solidi assimilati ovvero rifiuti speciali assimilati agli urbani): sono costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità. Fino al momento in cui lo Stato non determinerà i criteri quali-quantitativi per l'assimilazione, si farà riferimento ai criteri di assimilazione stabiliti all'art. 10 del presente regolamento. I rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie reviste per i rifiuti domestici (verde, umido, secco riciclabile e non , ecc.);
- c) CIMITERIALI**: - provenienti da esumazioni ed estumulazioni e soggetti a particolari modalità di gestione;

- altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale classificabili nelle tipologie sopra indicate, quali secco recuperabile e non, verde, materiali lapidei ...

**Sono rifiuti speciali (che non siano stati dichiarati assimilati ai rifiuti urbani):**

- I rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- Derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- I rifiuti derivanti da attività industriali;
- I rifiuti derivanti da attività artigianali;
- I rifiuti derivanti da attività commerciali;
- I rifiuti derivanti da attività di servizio;
- I rifiuti derivanti da attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- I macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

**Sono rifiuti pericolosi** i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D, sulla base degli allegati G, H ed I, del Decreto Legislativo n.22/97.

#### **Art. 4 ESCLUSIONI**

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai rifiuti e materiali elencati all'art. 8 del D.Lgs. n.22/97, assoggettati a norme speciali, e ai rifiuti speciali pericolosi e non, i quali devono essere correttamente avviati a smaltimento/recupero dai produttori e gestiti secondo le norme dettate dalla legislazione vigente.

#### **Art. 5 PRINCIPI GENERALI**

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei principi generali di seguito indicati.

I Rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- Senza determinare i rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- Senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- Senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.



Ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D.Lgs. n. 22/97, compete al Comune la gestione dei rifiuti urbani e assimilati in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 23 del medesimo decreto e dell'art. 113 del D.Lgs n. 267/2000.

La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati e di quelli che rientrano nell'accordo di programma previsto all'art. 22, comma 11 del D.Lgs. n. 22/97.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario.

Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti tramite:

- Il reimpiego e il riciclaggio;
- Le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
  
- L'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi..

Per il conseguimento delle finalità di cui sopra il Comune di Pratola Serra, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dall'art. 113 del D.lgs 267/2000 e dall'art. n. 23 del D.Lgs. n.22/97.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. In ogni caso il cittadino-utente dovrà avere da parte dell'Amministrazione Comunale, tramite anche gli Uffici competenti, la massima attenzione per superare eventuali difficoltà legate al servizio di raccolta dei rifiuti.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.lgs 267/2000, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.

## **Art. 6**

### **DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI**

I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti in modo differenziato. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato e non autorizzato di rifiuti al suolo, nel suolo, sia sulle aree pubbliche e che private.

Non viene considerato abbandono:

- Il deposito delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "PORTA A PORTA" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
- Il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i

contenitori stessi sono stati predisposti;

- Il deposito in strutture per il riciclaggio (compresi quelli della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani, cioè verde ed umido come definiti al precedente art. 3, tramite compostaggio domestico o forme equivalenti) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.

E' vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti riportate nell'art. 59 del presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti e al recupero delle somme anticipate.

In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.

Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Il Comune attiva la vigilanza applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia, salvo che il fatto non costituisca reato.

Il Sindaco o il Dirigente competente può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è

organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.  
L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non

intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di nettezza urbana.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (Dpr 27.4.1955 n.547, Dpr 19.3.1956 n.303 e D.Lgs. n.626/94) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).

I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti;

le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparati o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili.

Dovranno inoltre essere a perfetta tenuta stagna, onde evitare la dispersione di percolato.

#### **Art. 7**

#### **ORDINANZE CONTIGIBILI ED URGENTI**

Fatto salvo quanto previsto dalla vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Le ordinanze di cui al comma precedente sono adottate con procedure stabilite all'art. 13 del D.Lgs. n. 22/99 e successive modifiche.

#### **Art. 8**

#### **PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

Il Comune promuove, tramite raccolta in appositi contenitori distribuiti nel

territorio comunale e/o presso l'isola ecologica comunale, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi e altre frazioni che non possono essere conferite nell'ordinario servizio di raccolta porta a porta, quali :

a) Rifiuti pericolosi:

a1 batterie e pile;

a2 prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" o "F";

a3 prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o variati;

a4 lampade a scarica e tubi catodici;

a5 siringhe;

a6 batterie per auto;

a7 cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;

a8 altri rifiuti.

b) Rifiuti liquidi:

b1 oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti;

b2 oli e grassi minerali esausti.

## TITOLO II

### **Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani domestici e assimilati.**

#### **Art. 9**

#### **DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI**

Il presente titolo riguarda le attività di gestione delle seguenti tipologie dei Rifiuti Urbani Domestici e Rifiuti Urbani Assimilati, come definiti al precedente art. 3 comma 3.

L'intera gestione dei Rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuata da questo Comune con differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

#### **Art. 10**

#### **NORME DI ASSIMILAZIONE**

In attesa che, ai fini della raccolta e dello smaltimento, vengano definiti i criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 18, comma 2, lettera d) del D. Lgs. n.22/97, per l'assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, sono considerati *rifiuti speciali assimilati agli urbani (RSA)* i

rifiuti speciali indicati al n.1, punto 1.1.1, lettera a) della deliberazione del Comitato interministeriale 27.07.1984 (riportati nell'elenco all'allegato 2), secondo quanto previsto dal presente regolamento e relativamente alle norme e criteri di seguito riportati.

la composizione merceologica dei rifiuti assimilati deve essere analoga a quella dei rifiuti urbani o essere costituita da manufatti o materiali simili a quelli elencati nell'allegato 2, fatto salvo le esclusioni sotto riportate.

Il loro smaltimento/trattamento non deve dare luogo ad emissioni o ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente rispetto a quelli derivanti dai rifiuti urbani nel medesimo impianto.

Nel caso tali rifiuti siano stati contaminati da sostanze classificate come pericolose ai sensi della normativa vigente, non potranno essere ammessi agli impianti di trattamento, se non dopo preventiva bonifica.

#### 1) Norme di esclusione dall'assimilazione

Sono *esclusi dall'assimilazione* i rifiuti speciali per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di prima Categoria, oltre che naturalmente i rifiuti speciali classificati pericolosi.

Non possono essere assimilati agli urbani quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal Comune, quali materiali:

- a) non aventi consistenza solida;
- b) che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati;
- c) fortemente maleodoranti;
- d) eccessivamente polverulenti;
- e) incompatibili per il trasporto sugli ordinari mezzi di raccolta.

Sono *esclusi dall'assimilazione* quei rifiuti che, per le quantità prodotte, risultino incompatibili con il sistema di raccolta attivato dal Comune (l'Amministrazione si riserva di stabilire un massimo di produzione annua).

Possono essere esclusi dall'assimilazione i rifiuti che, pur inseriti nella lista dell'allegato 2, siano scarti connessi alla produzione/attività principale di una determinata azienda e possano dalla stessa essere

avviati correttamente a recupero/trattamento secondo modalità che non sono attivate dal Comune.

#### 2) Assimilazione dei rifiuti derivanti da attività direzionali, esercizi commerciali, servizi.

Salvo quanto previsto dal precedente punto (Norme di esclusione), sono *assimilati ai rifiuti urbani* senza ulteriori accertamenti i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:

- a) uffici e locali di enti pubblici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
- b) servizi scolastici e loro pertinenze;
- c) attività ricettivo-alberghiere e collettività, mense, ristorazione in genere;
- d) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali, commerciali e di servizi;
- e) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
- f) attività di vendita al minuto e relativi magazzini;
- g) pubblici esercizi;
- h) attività artigianali di servizio alla residenza;
- i) uffici, magazzini, locali mensa, spogliatoi e servizi igienico-sanitari delle attività artigianali e industriali, con esclusione delle superfici di formazione di rifiuti speciali e pericolosi.

### 3) Assimilazione dei rifiuti sanitari

I rifiuti sanitari assimilati agli urbani sono individuati all'art. 1 lettera g) del Decreto 26.06.2000 n. 219.

### 4) Procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti prodotti da singole attività.

L'assimilazione è comunque soggetta alla verifica di compatibilità secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento da parte degli uffici competenti.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere all'effettuazione di controlli per verificare il corretto smaltimento di rifiuti speciali, per i quali l'utente goda di esenzione dal pagamento della tariffa per le relative superfici di produzione, e richiedere a tal fine documentazione a comprova.

## **Art. 11**

### **SERVIZIO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Le utenze produttrici di rifiuti assimilati ad urbani sono tenute ad osservare le norme contenute al presente titolo e ad effettuare la differenziazione dei rifiuti come prevista per le utenze domestiche del servizio di raccolta, salvo particolari casi motivati, autorizzati dal competente servizio comunale.

Ai fini del servizio di asporto, i produttori di rifiuti assimilati in quantità paragonabili a quelle delle utenze civili, verranno considerati e trattati come utenze domestiche al fine della raccolta.

Ad eccezione di tali “piccoli produttori”, i rifiuti assimilati delle altre attività produttive dovranno essere conferiti dall’utente all’interno di idonei contenitori di adeguata capacità (sacchi, bidoni, cassonetti, benne, ecc..) decisi dall’Amministrazione Comunale e dati in uso o di proprietà dell’utente, da utilizzare per la raccolta dei rifiuti in modo differenziato.

L’utente è responsabile del corretto uso degli stessi in rapporto alla tipologia di rifiuto conferito, che deve essere differenziato secondo quanto disposto nei successivi articoli. Dovrà informare gli Uffici comunali di eventuale uso improprio da parte di altri utenti non autorizzati e, se non trattasi di contenitori di sua proprietà, di comunicare eventuale danno o furto degli stessi.

Il Comune disporrà il lavaggio dei contenitori con le modalità indicate all’art. 24. Sarà onere dell’utente comunque provvedere ad effettuare ulteriori pulizie, anche esterne, dei contenitori, rispetto a quelle eventualmente programmate dal Comune, qualora la tipologia del rifiuto introdotto lo renda necessario per evitare il crearsi di odori sgradevoli ed inconvenienti igienici.

Le modalità di raccolta e le frequenze, salvo alcune variazioni indicate nei successivi articoli, saranno di norma medesime a quelle previste per le utenze domestiche.

Il Comune può disporre che il giro di raccolta dei rifiuti dei grandi produttori (anche solo per alcune frazioni di rifiuto) venga separato dalla raccolta dei medesimi rifiuti presso le rimanenti utenze.

Eventuali servizi dedicati per alcune attività saranno approvati dalla Giunta comunale qualora comportino particolari maggiori oneri. Tali servizi potranno essere erogati a fronte di compensazione dei maggiori oneri da parte dei fruitori del servizio.

## **Art. 12**

### **MODALITA' E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI**

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, comprese le utenze sparse nelle zone agricole.

Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con differenziazione dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

Gli utenti sono tenuti a raccogliere le diverse frazioni differenziate dei rifiuti urbani e a conferirli in maniera distinta secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

Le modalità e le frequenze di raccolta vengono determinate tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici, allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria e contenendo i costi del servizio a carico della collettività. Pertanto l'Amministrazione Comunale può servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario in attuazione dell'art.23, commi 1,2, e 3 del D.Lgs. n.22/97.

### **Art. 13**

#### **SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"**

Il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani domestici verrà attuato con la separazione dei flussi mediante il sistema di raccolta "porta a porta", secondo quanto precisato nei successivi articoli.

Il servizio di raccolta "porta a porta" avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada (salvo casi particolari autorizzati).

La Ditta Appaltatrice passerà "porta a porta" provvedendo allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti.

Questi verranno collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali

Il servizio verrà eseguito nelle prime ore del mattino secondo le disposizioni, giorni e orari che verranno stabiliti zona per zona dall'Amministrazione Comunale.

Sia gli orari, che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili secondo necessità, previa disposizione dell'Amministrazione Comunale. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti, in accordo tra la Ditta Appaltatrice e gli Uffici Comunali. Lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato con volantini, manifesti ... agli utenti interessati, salvo che agli utenti non sia già stato distribuito un calendario delle raccolte .

Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono tenuti a pulire la zona interessata. Quando la necessità di pulire una stessa zona si presentasse in modo costante sarà fatto segnalazione dalla Ditta raccoglitrice e gli utenti saranno invitati dagli Uffici comunali competenti a provvedere di depositare i sacchetti in appositi contenitori per evitare la dispersione da parte di animali od altro. Gli utenti sono comunque tenuti a provvedere sempre a conferire il materiale nel modo



più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento.

Il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta contenuti in sacchetti o contenitori della tipologia stabilita dall'Amministrazione comunale per ciascun tipo di frazione di rifiuto e sarà regolato dalle seguenti norme:

- Il conferimento deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- I sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse (a parte per quelli riutilizzabili usati per la frazione verde);
- I sacchi o contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
- Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione;

· Allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti debbono proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti e/o contenitori.

Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti dovrà essere segnalata agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.

Per proteggere i sacchi dagli attacchi degli animali possono essere usati idonei mezzi e/o appositi contenitori di proprietà dell'utente il quale deve garantirne la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario.

Il conferimento di questi contenitori dovrà sottostare alle norme indicate per i sacchetti ed in particolare i contenitori stessi non potranno in alcun modo essere posizionati in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale.

Nel caso che i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

Per le utenze di tipo condominiale o comunque collettivo i sacchi potranno essere posti all'interno di appositi contenitori che verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.

Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi della raccolta o negli altri casi che l'Amministrazione riterrà necessario, per la tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi o altri contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

Per gli utenti che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi, se ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale, potrà avvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori che potranno essere messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

Per coloro che non abbiano possibilità (es. per motivi igienico-sanitari) e/o spazi di stoccaggio nella proprietà privata, potranno essere individuate e utilizzate aree pubbliche per il posizionamento dei contenitori, su autorizzazione del competente ufficio. Tali contenitori potranno costituire anche un'unità a servizio di più utenze, fermo restando la responsabilità delle stesse per un corretto conferimento.

La pulizia e la disinfezione dei contenitori possono essere imposte agli utilizzatori dai responsabili degli uffici comunali competenti nel caso che venisse ritenuto opportuno per motivi igienico-sanitari o di decoro..

I contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

#### **Art. 14**

#### **DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI**

Tutte le frazioni raccolte dovranno essere conferite distintamente ognuna ad idoneo impianto di Recupero/Smaltimento in ogni caso le operazioni di Recupero (come indicate nell'allegato C al D.Lgs. n.22/97) sono da preferirsi a quelle di Smaltimento (come indicate nell'allegato B dello stesso D.Lgs. n.22/97).

Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

## **Art. 15**

### **GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE**

La raccolta della frazione verde dei rifiuti urbani viene effettuata con il sistema "porta a porta".

Da marzo a novembre (inclusi), il servizio verrà effettuato con cadenza settimanale. Nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, in tutto il territorio Comunale la raccolta verrà effettuata quindicinalmente.

Relativamente alle frequenze di raccolta, l'Amministrazione Comunale potrà, a seguito di particolari nuove esigenze, modificare i suddetti periodi.

I rifiuti verranno conferiti all'interno di sacchi a rendere, di bidoni in plastica, di cassonetti, oppure come ramaglie legate in fasci di lunghezza tale da permettere agevolmente il carico manuale da parte di un operatore. Per i grandi produttori il conferimento potrà avvenire all'interno di cassoni scarrabili o benna.

Non dovranno essere raccolti i rifiuti inquinati da materiale estraneo.

Il verde così raccolto, privo di sacchi di plastica ed altre impurità non compostabili, sarà conferito dalla Ditta Appaltatrice all'impianto di compostaggio.

La raccolta non sarà eseguita nelle zone escluse dal servizio per l'adesione al compostaggio domestico delle utenze ivi residenti o presso singole utenze aderenti alla suddetta pratica tramite convenzione approvata dall'Amministrazione Comunale.

Nel servizio è compresa anche la raccolta del verde pubblico e cimiteriale, secondo le modalità accordate tra il Comune e la Ditta incaricata.

A parte per il verde pubblico, il Comune si riserva di attivare o meno il servizio di raccolta per utenze con grande quantità di tali frazioni, applicando per tale frazione di rifiuto, anche per le utenze domestiche, i criteri stabiliti alle norme di assimilazione (art. 10).

## **Art. 16**

### **GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA**

La raccolta delle frazione umida (come definita dall'art. 3 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a due volte alla settimana. Durante i mesi estivi (di norma dal 15 giugno al 15 settembre) potrà essere effettuato un terzo passaggio settimanale, per prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.

La raccolta non sarà eseguita nelle zone escluse dal servizio per l'adesione al compostaggio domestico delle utenze ivi residenti o presso singole utenze aderenti alla suddetta pratica tramite convenzione approvata dall'Amministrazione Comunale.

I rifiuti umidi dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti trasparenti in materiale biodegradabile che saranno forniti dal Comune o comunque di tipologia approvata dal Comune e conferiti obbligatoriamente nei giorni prestabiliti all'interno di idonei contenitori rigidi, dotati di coperchio, e di sufficiente capienza.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense, ecc. con forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche, ma potranno essere attivate modalità o frequenze di conferimento diverse da quelle per le utenze domestiche.

Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico.

Non saranno raccolti i rifiuti confezionati in sacchetti diversi da quelli forniti dal Comune o comunque non approvati dal Comune o inquinati da materiale estraneo e l'utente verrà invitato a conformarsi alle modalità stabilite per il servizio di raccolta.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dalla trasformazione dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

## **Art.17 COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico delle Frazione Organica dei Rifiuti Urbani Domestici .

Ogni utente interessato alla pratica del compostaggio potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulle frazioni verde ed umido prodotti dal suo nucleo familiare/abitazione ed utilizzare i prodotti di risulta sul proprio orto, giardino, fioriere, ecc. Potrà essere consentito, in via eccezionale ed a richiesta, l'effettuazione del compostaggio domestico congiunto per un massimo di due famiglie con abitazioni vicine.

Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo,Concimaia, Casse di Compostaggio,

Composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà

Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- Provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- Assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- Seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Alla Ditta Appaltatrice verranno comunicati i dati relativi degli utenti aderenti al compostaggio domestico, per i quali dovrà essere disattivato il servizio di raccolta.

E' possibile che, in conseguenza delle adesioni dei cittadini a tale attività, si proceda all'esclusione da questo servizio, di intere vie o zone del Comune.

## **Art. 18**

### **GESTIONE DELLE FRAZIONI RECUPERABILI "SECHE "**

La raccolta della frazione secca recuperabile viene effettuata con il sistema "porta a porta".

Dovrà essere svolta una volta alla settimana secondo quanto di seguito indicato.

La raccolta riguarderà, a settimane alterne, la CARTA ed il "MULTIMATERIALE"(VETRO, LATTINE, BARATTOLI E CONTENITORI PER LIQUIDI IN PLASTICA).

La carta, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, dovrà essere conferita all'esterno delle abitazioni, od in altro luogo indicato dal Comune, legata in pacchi o contenuta in scatole di cartone e

comunque confezionata in modo evitare la dispersione ad opera del vento o per altra causa.

Il multimateriale dovrà essere conferito all'esterno delle abitazioni, od in altro luogo indicato dal Comune, sfuso all'interno di idonei contenitori , sui quali sia specificata la tipologia del rifiuto contenuta, svuotabili manualmente con facilità da un operatore.

La Ditta provvederà a raccogliere, comunque, anche i rifiuti che per qualsiasi ragione dovessero spargersi sulle aree attorno al punto di conferimento.

Non saranno raccolti rifiuti contenuti all'interno di sacchi o scatole chiuse non ispezionabili e i rifiuti inquinati da materiale diverso da quello sopra specificato.

Per le attività produttive il conferimento potrà avvenire anche con bidoni, cassonetti, benne o scarrabili.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il Recupero.

#### **Art. 19**

### **GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCA NON RECUPERABILE**

La raccolta della frazione SECCA NON RICICLABILE dei Rifiuti Urbani e Assimilati verrà eseguita su tutto il territorio comunale una volta alla settimana con il sistema "PORTA A PORTA".

La frequenza dell'asporto potrà essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario, anche solo per alcune apposite utenze individuate dal servizio comunale competente.

I rifiuti secchi non recuperabili saranno conferiti in appositi sacchetti ben chiusi e trasparenti forniti dal Comune o di tipologia approvata dal Comune.

Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei rifiuti verranno utilizzati appositi contenitori, svuotati con la medesima frequenza di raccolta per le utenze domestiche.

I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per lo smaltimento.

#### **Art. 20**

### **GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI**

La raccolta della frazione INGOMBRANTI dei Rifiuti Urbani (come definita dall'art. 3 del presente Regolamento) verrà effettuato con cadenza mensile su tutto il territorio comunale con il sistema "PORTA A PORTA" su prenotazione

telefonica dell'utente al numero verde della Ditta che gestisce il servizio di raccolta per conto del Comune, con almeno 4 giorni di anticipo. L'utente fornirà all'operatore telefonico le informazioni richieste (nominativo e indirizzo, elenco dei materiali che devono essere raccolti).

Il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dai cittadini all'esterno dell'abitazione e/o azienda, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta ma in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

Il conferimento può essere effettuato anche direttamente dall'utente presso l'isola ecologica comunale e/o ad un rivenditore autorizzato di beni simili (es. frigoriferi, televisori ..) che provvederà al corretto trattamento.

La Ditta raccoglitrice dovrà provvedere ad una cernita del materiale separando:

- frigoriferi, congelatori, surgelatori e condizionatori d'aria;
- televisori, computer, stampanti ed altri apparecchi elettronici;
- rifiuti costituiti da legno trattato;
- rifiuti ferrosi;
- materiale non riciclabile;

e avviandoli ad appositi impianti di trattamento/recupero.

Il Comune potrà attivare, compatibilmente con la sostenibilità economica, ulteriore grado di differenziazione dei rifiuti qualora siano individuabili e attivi specifici impianti di trattamento e recupero.

Il servizio effettuato dovrà essere documentato al Comune (tramite elenco delle utenze servite ed una descrizione dei materiali raccolti) e svolto secondo le modalità di conferimento stabilite dall'impianto di trattamento.

## **Art. 21**

### **VERDE PUBBLICO**

Il Comune può richiedere il servizio di raccolta di sfalci d'erba, ramaglie e scarti verdi provenienti dalle aree pubbliche mediante benne, cassoni scarrabili o altre modalità concordate con la Ditta incaricata della raccolta.

## **Art. 22**

### **GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 3 del presente Regolamento nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani.

A tal fine il Comune attua la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (PILE, BATTERIE e FARMACI SCADUTI, *CONTENITORI "T" e "F"*) utilizzando appositi contenitori distribuiti sul territorio.

Nei contenitori per i farmaci scaduti vanno inserite anche le siringhe usate, dotate ovviamente di cappuccio di protezione.

I contenitori devono essere ben riconoscibili e riportare la scritta, eventuali immagini e descrizioni che facilitino l'individuazione, da parte dell'utenza, della tipologia dei rifiuti da introdurre nei contenitori.

La Ditta Appaltatrice provvederà a raccogliere tutti i rifiuti abbandonati attorno ai contenitori ed a mantenere puliti e disinfettati sia i contenitori che le aree circostanti.

I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idonei centri di trattamento, con tutte le accortezze necessarie vista la pericolosità dei materiali raccolti.

### **Art. 23**

#### **ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE**

L'Amministrazione Comunale, su propria iniziativa o su indicazione

dell'autorità di cui all'art.23 del D.Lgs. n.22/97, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

### **Art. 24**

#### **LAVAGGIO DEI CONTENITORI**

La pulizia dei contenitori per la raccolta porta a porta è a cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi.

Assieme ai contenitori dovranno essere tenuti puliti i luoghi sui quali i contenitori stessi vengono posizionati.

Nel caso in cui vengano utilizzati contenitori di dimensioni tali da rendere impossibile o disagiata la pulizia da parte degli utenti provvederà il Comune tramite la Ditta Appaltatrice del servizio.

### **Art. 25**

#### **ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**



Le associazioni di volontariato che operino senza fini di lucro e dotate delle necessarie autorizzazioni, anche da parte del Comune, possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei Rifiuti Urbani o partecipare ad iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o altri enti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti e tutela dell'ambiente.

Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazione con il Comune che abbiano carattere continuativo o ricorrente dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dall'Amministrazione.

#### **Art. 26**

### **CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE**

L'Amministrazione Comunale cura, con l'eventuale coordinamento del Consorzio Smaltimento Rifiuti a cui aderisce, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

Almeno una volta l'anno viene data pubblicità, nelle forme ritenute più

adeguate, dei risultati qualitativi della raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.

Inoltre potranno essere fornite e rafforzate informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni ed esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

Il Comune renderà disponibile un servizio telefonico di assistenza agli utenti direttamente e/o tramite la Ditta concessionaria per fornire informazioni, ricevere eventuali segnalazioni sui disservizi o prenotare i servizi di raccolta su chiamata.

## **TITOLO III**

### **Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni e cimiteriali.**

#### **Art. 27**

### **DEFINIZIONE E DISPOZIONI**

Il Presente titolo riguarda le attività di Gestione delle seguenti tipologie di Rifiuti Urbani:

Esterni e Cimiteriali come definiti al precedente art. 3.

## **Art. 28**

### **SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI**

Il servizio di spazzamento verrà eseguito sulle aree, vie e piazze comunali con le modalità e le frequenze disposte da apposito piano, ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.

All'interno delle zone individuate, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi coperti e scoperti;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;

e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;

f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.

La pulizia delle superfici di cui ai commi precedenti dovrà essere effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi programmati, da effettuarsi normalmente in giorno feriali.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico negli spazi urbani.

Le operazioni di spazzatura nelle varie zone saranno svolte di norma nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

## **Art. 29**

### **PULIZIA CESTINI STRADALI PORTARIFIUTI**

Il Comune, allo scopo di garantire il mantenimento delle aree pubbliche o di uso pubblico, provvederà a mettere a disposizione appositi cestini per la raccolta dei rifiuti conferiti dai passanti.

Il servizio comprende:

a) lo svuotamento dei cestini portarifiuti installati presso le aree pubbliche o di uso pubblico, la sostituzione dei sacchi per la raccolta in essi contenuti e la loro periodica pulizia e disinfezione;

b) il trasporto ed il conferimento del materiale raccolto.

I cestini stradali saranno svuotati con cadenze tali da essere sempre fruibili.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici, assimilati, ingombranti o di altro tipo non prodotto ordinariamente dai passanti.

I venditori ambulanti o i gestori di pubblici esercizi sono tenuti, tramite la predisposizione di propri adatti contenitori, a collaborare nella raccolta dei rifiuti in occasione di manifestazione che provochino un alto afflusso di clienti.

### **Art. 30**

#### **PULIZIA DEGLI ARGINI DI FIUMI E DEI CORSI D'ACQUA**

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale, è a carico degli Enti competenti.

### **Art. 31**

#### **RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI**

Riguarda la raccolta dei rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia.

Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento.

Il servizio sarà eseguito su richiesta dell'Amministrazione, la quale si rivarrà delle spese sostenute nei confronti dei responsabili dell'abbandono, qualora individuabili.

### **Art. 32**

#### **POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI**

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti.

E' vietato introdurre rifiuti solidi o liquidi negli stessi.

### **Art. 33**

## **MERCATI, FESTE POPOLARI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E ALTRE MANIFESTAZIONI**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, anche dei mercati non ordinari, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, conferendoli in appositi contenitori messi a disposizione e gestiti dal servizio di raccolta e seguendo le prescrizioni impartite dal Comune. Si doteranno di contenitori di loro proprietà per raccogliere i rifiuti prodotti durante l'esercizio dell'attività e li metteranno a disposizione eventualmente anche per i clienti, qualora sia connessa alla vendita la produzione di rifiuti in prossimità all'attività (es. in caso di somministrazione di alimenti).

In caso di feste popolari organizzate da associazioni, partiti, centri culturali, ovvero in ogni altro caso comunicato ed autorizzato dall'Amministrazione, il Comune provvederà tramite la Ditta appaltatrice, alla raccolta dei rifiuti che verranno prodotti, nei modi e tempi concordati.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'utilizzo e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani.

### **Art. 34**

## **AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI**

I gestori di esercizi pubblici, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate o prospicienti/attigue, installando anche adeguati contenitori propri, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni non riciclabili.

All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso; i rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

#### **Art. 35**

### **ALTRI SERVIZI DI PULIZIA**

Il Comune effettua la pulizia periodica di eventuali monumenti pubblici e il diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spargimenti di eventuali diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi alle persone, al terreno e all'ambiente circostante.

#### **Art. 36**

### **SGOMBERO NEVE**

Al verificarsi di precipitazione nevose il Comune deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci, e dagli spazi prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di sostanze idonee allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

#### **Art. 37**

### **OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA**

Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni e di provvedere, in tempi brevi, a sgombrare dalla neve i marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato e a liberare comunque dalla neve le griglie e imboccature dei pozzetti per raccolta acque meteoriche.

#### **Art. 38**

### **PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere ben tenuti puliti ed ordinati a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque da chi ne

abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvedervi anche alle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre

opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare, ecc.

#### **Art. 39**

#### **CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI**

Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattrice agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).

In caso di inosservanza la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

#### **Art. 40**

#### **DISPOSIZIONI DIVERSE**

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei Regolamenti Comunali.

#### **Art.41**

#### **AREE DI SOSTA TEMPORANEA**

Le eventuali aree predisposte per sosta temporanea saranno dotate

degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree dovranno essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal vigente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento.

#### **Art.42**

### **GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI**

Ai sensi del precedente art. 3 per RIFIUTI CIMITERIALI si intendono i rifiuti provenienti da

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni.

I rifiuti di cui all lett. a) del comma 1 devono essere stoccati in contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare: i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta e di eventuali strutture annesse.

I materiali lapidei, di costruzione e demolizione, sono considerati inerti.

I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie.

In particolare i resti lignei del feretro, oggetti ed elementi metallici e resti di indumenti andranno, dopo opportuna riduzione volumetrica, raccolti e trasportati in appositi contenitori a tenuta fino ad idoneo impianto di smaltimento secondo le disposizioni vigenti.

I residui metallici potranno essere recuperati dopo che sia stata ottenuta la disinfezione degli stessi.

Le attività di gestione di tali rifiuti sono eseguite tramite ditte appositamente incaricate.

## **TITOLO IV**

### **Servizi Speciali**

### **Isola Ecologica**

#### **Art. 43**

### **FINALITA' DEL SERVIZIO**

Il Comune di Pratola Serra individuerà un'area attrezzata e custodita (ISOLA ECOLOGICA) per la raccolta dei rifiuti conferiti direttamente dagli utenti del servizio di asporto dei rifiuti urbani ed assimilati ed eventualmente altri utenti che abbiano stipulato convenzione con il soggetto gestore.

L'isola ecologica costituisce un impianto connesso e funzionale con il sistema di raccolta differenziata.

All'interno dell'area sono dislocati contenitori nei quali gli utenti possono conferire i rifiuti indicati nell'articolo successivo secondo le norme dettate dal presente regolamento, eventuali disposizioni dettate dagli Uffici competenti per il buon funzionamento dell'impianto e sotto la vigilanza dell'addetto incaricato.

I contenitori indicati dovranno essere a tenuta stagna, essere mantenuti in efficienza ed in grado di accogliere il materiale conferito. Quando il contenitore è giunto a riempimento, il materiale dovrà essere trasportato all'idoneo sito di trattamento o smaltimento per ciascuna tipologia del rifiuto.

Previo accordo con l'Amministrazione Comunale, tali aree potranno essere utilizzate dalla Ditta Appaltatrice in funzione di un migliore svolgimento del servizio di raccolta.

Qualora fosse possibile, per la disponibilità di impianti, avviare al recupero o trattamento nuove frazioni di rifiuto, come altri elettrodomestici, arredi ...ecc., il Comune potrà attivare tali nuove raccolte.

Potrà essere effettuata inoltre la pesatura di alcuni tipi di materiale conferito con rilascio di ricevuta all'utente, qualora ritenuto necessario ai fini dell'organizzazione di particolari servizi.

#### **Art. 44**

#### **RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA**

Le tipologie dei rifiuti raccolte presso l'isola ecologica sono:

- Rifiuti ingombranti non riciclabili;
  - Beni durevoli dismessi (frigoriferi, congelatori, condizionatori, televisioni, computer, stampanti, circuiti elettrici, mobili, ecc.);
  - Carta e cartone;
  - Vetro e lattine;
- 
- Contenitori per liquidi in plastica;
  - Altre plastiche (es. teli di nylon, cassette di PE e PP, polistirolo);
  - Metalli ferrosi e non ferrosi;



- Rifiuti inerti da piccoli lavori di manutenzione purché privi di amianto (di sola provenienza domestica);
- Rifiuti urbani pericolosi (quali pile e batterie, farmaci, contenitori “T” e “F”);
- Oli vegetali esausti di origine alimentare;
- Oli minerali esausti usati per autotrazione (di provenienza domestica);
- Accumulatori al piombo (di provenienza domestica);
- Verde (erba, sfalci e ramaglie) e legno non trattato (cassette, bancali, pallets, piccoli pezzi di legno non verniciato);
- Indumenti usati, cuoio, pellame, stracci e altro materiale tessile;
- Pneumatici usati (di provenienza domestica);
- Altri successivamente individuati

Tale lista dovrà essere indicata su apposita segnaletica esposta all’ingresso del medesimo.

L’Amministrazione ha facoltà di modificare le tipologie di rifiuti da accettare all’isola ecologica, previa autorizzazione della Provincia qualora necessaria.

#### **Art. 45**

### **ACCESSO ALL’ISOLA ECOLOGICA**

Il conferimento dei rifiuti presso l’isola ecologica dovrà essere effettuato a cura del produttore. Possono accedere al centro di raccolta esclusivamente gli utenti del servizio di raccolta rifiuti presenti nel territorio comunale.

#### **Art. 46**

### **CONFERIMENTO DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi

da quelli domestici possono essere conferiti, nell’ambito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, alle seguenti condizioni:

- I rifiuti devono essere assimilati agli urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art.21 – comma 2, lett. g)– del D.Lgs. n.22/97;
- Il produttore dei rifiuti deve essere regolarmente iscritto a ruolo negli elenchi degli utenti iscritti a tariffa per la parte riguardante i rifiuti assimilati conferiti;
- Le quantità e le tipologie di rifiuti assimilati conferibili sono stabilite dall’Amministrazione comunale, anche in relazione a specifici tipi di attività esercitate dagli utenti e compatibilmente con il mantenimento della corretta gestione dell’impianto e della fruizione da parte degli utenti.

#### **Art. 47**

## **CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI**

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale istituisca il servizio integrativo di conferimento di alcune tipologie di rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 21 – comma 5 – del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, presso l'isola ecologica, il produttore può affidare i medesimi allo stesso previa stipula di apposita convenzione, che sarà approvata dalla Giunta Comunale nel momento in cui sarà attivato il servizio.

### **Art. 48**

#### **APERTURA DELL'ISOLA ECOLOGICA**

I rifiuti potranno essere conferiti nei giorni feriali negli orari decisi dagli Uffici competenti, sentito il parere della Giunta Comunale.

### **Art. 49**

#### **ADDETTI ALL'ISOLA ECOLOGICA**

Durante l'orario di apertura dell'isola ecologica l'addetto alla custodia e gestione operativa dello stesso dovrà provvedere:

- ad istruire ed indirizzare opportunamente gli utenti conferenti;
- a vigilare, anche in base alle disposizioni impartite dal Comune sulla correttezza dei conferimenti, sia relativamente alla qualità dei materiali che ai soggetti conferenti;
- a mantenere l'area ordinata ed efficiente, direttamente o segnalando alla Ditta, eventualmente incaricata della gestione, gli interventi necessari:

- informare con opportuno preavviso la Ditta Appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti circa le necessità di svuotamento dei contenitori;
- a tenere gli eventuali registri di carico e scarico previsti;
- a comunicare all'Ufficio competente del Comune ogni condizione anomala che dovesse verificarsi;
- potranno inoltre essere richieste prestazioni aggiuntive, quali l'identificazione degli utenti, la pesatura in loco del materiale conferito, il rilascio di ricevute, ecc;
- di indossare idonei indumenti di riconoscimento e mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, copricapo, ecc.);
- l'addetto al servizio di custodia e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto è autorizzato ad applicare le presenti norme;
- di tenere un contegno corretto con gli utenti.

In caso di improrogabile assenza l'addetto alla custodia dovrà avvisare gli Uffici comunali competenti e dovrà procedere alla chiusura dell'isola ecologica ed all'affissione all'ingresso di idoneo avviso.

## **Art. 50**

### **MODALITA' DI CONFERIMENTO**

L'utente che intende conferire i rifiuti all'isola ecologica deve qualificarsi agli addetti alla custodia, se richiesto tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione, dichiarando la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.

Per le utenze non domestiche potrà essere verificata la quantità dei rifiuti conferiti.

I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente, e qualora si presentasse con diverse tipologie di rifiuti è tenuto a provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata.

L'utente dovrà rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e controllo nel rispetto del presente Regolamento. L'addetto al servizio di custodia e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti all'art. 44 o in difformità alle norme del presente Regolamento. L'addetto al servizio di custodia ha

inoltre la facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio dell'isola ecologica, indicando contemporaneamente il giorno in cui il conferimento potrà essere effettuato. E' consentito l'accesso contemporaneo all'isola ecologica di un numero di utenti non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto.

## **Art. 51**

### **NORME DI COMPORTAMENTO**

Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione dell'isola ecologica.

## **Art. 52**

### **GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA**

L'isola ecologica è gestita direttamente dal Comune o mediante l'affidamento ad una Ditta.

E' facoltà del Comune affidare la gestione di singoli servizi o frazioni di rifiuto raccolte, ad altra Ditta rispetto a quella che gestisce il servizio di raccolta e trasporto, comprendendo con tale accezione anche le associazioni di cittadini, i gruppi di volontariato, le società cooperative, ecc.

L'eventuale concessionario è tenuto a vigilare sul rispetto del Regolamento di gestione dell'isola ecologica e sulle direttive impartite dal Comune informando gli uffici Comunali sulle richieste di conferimenti anomali per qualità e quantità.

Alla Ditta che gestirà l'impianto potrà essere richiesta la disponibilità di uno o più addetti per la custodia dello stesso e l'eventuale fornitura/noleggio dei contenitori necessari.

### **Art. 53**

#### **COMPITI DELL'APPALTATORE DEL SERVIZIO**

E' compito dell'Appaltatore provvedere alla movimentazione e trasporto nei siti di conferimento o di smaltimento dei rifiuti raccolti presso l'isola ecologica. Dovrà comunicare eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie o lavori che si rendessero necessari per una corretta gestione dell'isola ecologica.

/

## **TITOLO V**

### **Validità del Regolamento, controlli e sanzioni.**

### **Art. 54**

#### **OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni, le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dagli altri Regolamenti Comunali.

### **Art. 55**

#### **COMPETENZA E GIURISDIZIONE**

In attuazione al disposto dell'art.20 del D.Lgs. n.22/97, le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.

Ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. n.22/907 all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle seguenti sanzioni:

- all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- all'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee;
- al conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani;
- al mancato conferimento dei beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati per i quali è competente il Comune.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle ASL, ai sensi della legislazione regionale in materia.

#### **Art. 56**

### **CONTROLLI E VIGILANZA**

La vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare

riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato degli stessi applicando le sanzioni amministrative previste, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

In caso di accertata inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.

Nel caso in cui non sia individuabile il soggetto responsabile dell'abbandono di rifiuti il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

#### **Art. 57**

### **ACCERTAMENTI**

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento, delle leggi in materia di rifiuti o che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente provvedono il Corpo della Polizia Municipale e altri organismi ed autorità competenti in materia.

#### **Art. 58**

### **DIVIETI**

#### **E' VIETATO:**

1. **introdurre** negli appositi sacchetti di raccolta sia del rifiuto umido che di quello secco non riciclabile dei materiali estranei;
2. **l'utilizzo** per la raccolta del rifiuto umido di sacchetti che non siano in materiale biodegradabile;
3. **l'uso** di sacchetti di colore e formato diversi da quelli decisi dall'Amministrazione Comunale;
4. **il conferimento** al servizio di raccolta della frazione umida e verde del rifiuto urbano agli utenti che usufruiscono della riduzione della tariffa;

5. **esporre** fuori dalla propria abitazione sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta;
6. **l'uso** improprio dei vari tipi di sacchetti e bidoncini forniti dall'Amministrazione Comunale per la raccolta dei rifiuti;
7. **intralciare** o ritardare l'opera degli addetti al servizio con

comportamenti che ostacolano il servizio stesso;

8. **il conferimento** nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
9. **accatastare** rifiuti nelle vicinanze dei contenitori per rifiuti urbani pericolosi od introdurre nei medesimi rifiuti di natura diversa da quella indicata;
10. **l'imbrattamento** del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con getto di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, mozziconi di sigaretta e simili), escrementi di animali, spargimento di olio e simili;
11. **ogni forma** di cernita, o rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio Comunale;
12. **conferire** al servizio pubblico Comunale rifiuti non differenziati o comunque in difformità alle modalità stabilite nel servizio di raccolta;
13. **bruciare** rifiuti quali plastica o altri materiali che possono generare inquinamento, disturbo e/o danni alle cose e alla salute delle persone, escludendo le frazioni che possono essere usate con le dovute cautele di sicurezza e in apposite strutture, quali combustibili senza causare pericolo di inquinamento, come il materiale ligneo-cellulosico (legname, carta ..) non trattato chimicamente o contenente porzioni di materiale estraneo.

#### **Art. 59 SANZIONI**

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione alle norme del presente Regolamento si rimanda ad apposito Regolamento che sarà successivamente approvato.

In materia di violazioni in materia di gestione dei rifiuti si richiama quanto previsto per le sanzioni nel D. Lsg. n.22/97 e nella legislazione regionale e provinciale.

#### **Art. 60 MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO**

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare in senso integrativo il presente Regolamento dandone adeguata pubblicità mediante l'affissione di manifesti lungo la pubblica via e nei principali luoghi di

ritrovo e incontro della popolazione, pubblici e privati – attraverso Ordinanze sindacali per quanto riguarda le modalità di erogazione del servizio.

#### **Art. 61**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso dal 01 gennaio 2005.

Fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, prevista nel comma precedente, sono fatte salve le norme previste dai regolamenti vigenti in materia.

**Allegati**

- 1) D.lgs 22/97 – artt. 6, 7, 8, 13 e allegati al medesimo decreto;
- 2) Elenco rifiuti speciali assimilabili ad urbani.

#### ALLEGATO N. 1

**D.lgs 22/97: artt. 6, 7, 8, 13 e allegati al medesimo Decreto.**

#### ALLEGATO N. 2

**Elenco dei rifiuti speciali assimilabili ad urbani:**

- 1) Imballaggi primari (concepiti in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore) di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili;
- 2) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);



- 3) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette e pallets;
- 4) accoppiati – es. carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5) frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- 6) paglia e prodotti di paglia;
- 7) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 9) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci, juta;
- 10) feltri e tessuti non tessuti;
- 11) pelle e similpelle;
- 12) gomma e caucciù (polvere e ritagli), manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13) resine termoplastiche e termo indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14) imbottiture, isolanti termici ed acustici da sostanze naturali e sintetiche, es. lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili (con l'esclusione di residui contenenti amianto);
- 15) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 16) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- 17) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 18) manufatti di ferro (tipo paglietta metallica, fili di ferro, spugna di ferro e simili);
- 19) nastri abrasivi;
- 20) cavi e materiale elettrico in genere;
- 21) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 22) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido (es. scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partire di alimenti deteriorati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili);
- 23) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di granatura, di trebbiatura, e simili);
- 24) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- 25) accessori per l'informatica.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*dott. Francesco Esposito*

**IL SINDACO**  
*ing. Sabato Polzone*